



**Comune
di Medicina**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA**

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 49 del 14/07/2025

Progetto redatto dall'Area

Mobilità di Area Blu Spa,

Polinomia Srl e

Comune di Medicina



Sindaco del Comune di Medicina
Matteo Montanari

Assessore del Comune di Medicina
Massimo Bonetti

Responsabile Area Mobilità – Area Blu spa
Dott.ssa Mabel Valli

Gruppo di lavoro

Ing. Stefano Battaiotto – Polinomia srl (Responsabile scientifico)

Ing. Bianca Bozzi – Polinomia srl

Ing. Daniela Bittini – Referente ufficio Mobilità Area Blu spa

*Arch. Sisto Astarita – Dirigente Settore Programmazione e gestione del territorio del
Comune di Medicina*

*Ing. Tiziano Consolini - Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Comune
di Medicina*

Sommario

Premessa.....	5
1. Aspetti generali.....	5
2. Tipologie delle zone di ricarica	5
2.1. Le ZRR.....	5
2.2. Le ZRC.....	6
2.3. Le Zone ‘di cortesia’ (ZC)	6
3. Concessione per l’installazione e l’esercizio	7
4. Il canone di occupazione del suolo pubblico	7
5. Costi di installazione, manutenzione e tariffe.....	7
6. Avvio delle attività, operatività, cessazione	8
7. La procedura di evidenza pubblica	8
7.1. Documentazione di progetto	8
8. Rinvio	9
9. Entrata in vigore	9

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDICINA

Premessa

Ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, i Comuni, con propri provvedimenti, disciplinano la programmazione: dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso.

Con il presente Regolamento ("Regolamento") il Comune di Medicina ("Comune") intende pertanto disciplinare l'installazione, la realizzazione e gestione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico e aree private aperte all'uso pubblico (denominate "Zone di Ricarica") con l'obiettivo di promuovere, e incentivare e diffondere la mobilità elettrica.

1. Aspetti generali

Con 'zone di ricarica' si intendono i gruppi di colonnine organizzate in un unico sito, le loro connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e gli stalli riservati ai veicoli in ricarica.

Ciascuna zona di ricarica dovrà essere realizzata e gestita da un unico operatore e oggetto di specifica concessione.

Le richieste di autorizzazione devono obbligatoriamente riferirsi alle localizzazioni riportate in dettaglio negli allegati del Piano delle infrastrutture di ricarica elettrica, nei quali sono individuati:

- l'elenco delle zone, con i relativi codici identificativi, denominazioni;
- la localizzazione cartografica delle zone di ricarica, su suolo e di uso pubblico.

L'autorizzazione si configura formalmente come una **concessione d'uso dello spazio pubblico per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica.**

Le concessioni vengono rilasciate in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" a seguito di rilascio positivo di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale.

2. Tipologie delle zone di ricarica

Le zone di ricarica ad uso pubblico individuate nel piano riguardano:

- **ZRR** (zone di ricarica regolamentate), zone di ricarica pubblica che insistono nell'ambito soggetto a rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'installazione e gestione delle colonnine;
- **ZRC** (Zone di Ricarica Condominiale) che consentono ai proprietari degli edifici frontisti di installare impianti di ricarica a essi riservati;
- **ZC** (Zone di Cortesia) destinate ad offrire un servizio aggiuntivo ai propri visitatori/clienti da parte dei gestori di attività, fattispecie entrambe da realizzarsi su suolo pubblico.

2.1. Le ZRR

Queste zone riguardano in primo luogo i punti direttamente accessibili dai nodi/corridoi della viabilità principale, rivolti alle attività e ai quartieri residenziali densi.

Le localizzazioni sono individuate in aree compatte, cioè fuori strada o, se lungo strada, con gli stalli disposti a pettine.

Il limite dimensionale per tale tipologia di impianto è dettato dalla effettiva opportunità di identificazione di aree idonee e della loro capacità.

Le ZRR sono in genere collocate in spazi pubblici che offrono la possibilità di un loro successivo ampliamento, così da seguire l'eventuale crescita della domanda. Tali ampliamenti, purché entro i termini della concessione originaria, saranno oggetto di una semplice richiesta da parte del gestore e non saranno soggette a procedure aperte di affidamento.

Le localizzazioni delle Zone di ricarica regolamentate ad uso pubblico sono riportate negli allegati del Piano delle Infrastrutture di ricarica elettrica.

L'affidamento delle concessioni prevede l'adozione di una procedura a evidenza pubblica e in lotti (D.L. 76 del 16/07/2020 art. 57 c. 8) in linea con la direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ("Alternative Fuels Infrastructure Directive") con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE cap.7).

I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico dell'operatore, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione della segnaletica verticale – anche di indirizzamento - e orizzontale.

2.2. Le ZRC

A integrazione del sistema delle zone di ricarica di utilizzo pubblico sopra descritte è possibile prevedere anche l'installazione di colonnine destinate **all'uso privato su suolo pubblico (zone di ricarica condominiale)**.

Si tratta di una possibilità offerta ai condomini di almeno 10 unità abitative non dotati di box, posti auto pertinenziali o di altri spazi privati utilizzabili per l'installazione di impianti di ricarica e che possono chiedere di collegare ai propri contatori una colonnina di ricarica posta lungo strada su spazio pubblico.

In questo caso l'autorizzazione può avvenire dietro una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale riferita al passaggio del collegamento elettrico, al posizionamento della colonnina ed estesa anche alla riserva degli stalli di sosta da destinare ai veicoli in carica.

Per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite; l'autorizzazione tuttavia potrà essere rilasciata, a giudizio dell'AC e a seguito di rilascio positivo di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, solo in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta, e per un **massimo di 2 stalli di ricarica** per ogni soggetto richiedente.

Le richieste di installazione di "ZRC" dovranno essere presentate dopo analisi da parte dei richiedenti dell'eventuale necessità della medesima infrastruttura dei condomini confinanti o limitrofi in un raggio di 50 m. Nel caso in cui ci sia necessità anche da parte dei condomini confinanti o limitrofi in un raggio di 50 m dovrà essere presentata una richiesta unica per tutti gli interessati per un massimo di 2 stalli di ricarica.

È sempre richiesta l'accensione di una polizza fidejussoria, estinguibile con il ripristino dello stato dei luoghi. Per la presentazione delle domande di concessione non sono previste termini legati ad avvisi pubblici.

2.3. Le Zone 'di cortesia' (ZC)

Si tratta della possibilità offerta ai conduttori di attività aperte al pubblico (artigianali aperte al pubblico, commerciali, di somministrazione, ricettive e simili) di installare **colonnine di ricarica su suolo pubblico e di uso pubblico in stretta adiacenza alla propria attività**, e che non abbiano la possibilità di ospitare tale servizio all'interno dell'area privata.

Come nel caso precedente l'autorizzazione, che potrà riguardare una singola colonnina per un **massimo di due stalli di ricarica**, prevede una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale comprensiva degli stalli di sosta dedicati alla ricarica e l'accensione della polizza fidejussoria, che potrà essere estinta o con il ripristino dello stato dei luoghi o con l'accensione di una polizza analoga da parte del gestore subentrante o del proprietario dell'immobile.

La richiesta può essere avanzata dal gestore, ma deve essere formalmente assentita dal proprietario dell'immobile sede dell'attività.

Anche per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite; l'autorizzazione tuttavia potrà essere rilasciata, sempre a giudizio dell'AC e a seguito di rilascio positivo di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, solo in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta.

L'autorizzazione può essere concessa nel rispetto degli stessi vincoli prescritti per le ZRC oltre che della non stretta vicinanza alle ZRR. Per stretta vicinanza si intende una distanza inferiore a 200 m.

Le localizzazioni delle ZRC e delle ZC non sono predefinite né nel numero, né nella singola localizzazione, né nella potenza erogata, e saranno valutate caso per caso sulla base della documentazione presentata e delle condizioni del sito proposto. Per la presentazione delle domande di concessione non sono previste termini legati ad avvisi pubblici.

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio

L'art. 57 c. 14 del d.l. 76/2020, ha specificato che l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico è considerata **un'attività di edilizia libera non soggetta al rilascio del permesso di costruire**. Il soggetto che effettua l'installazione è tenuto a presentare, nella domanda di concessione, un'istanza per manomissione e occupazione di suolo pubblico per l'infrastruttura (colonnina di ricarica) e le opere di connessione alla rete elettrica e sue eventuali modifiche.

4. Il canone di occupazione del suolo pubblico

La concessione per l'installazione e l'esercizio delle zone di ricarica è rilasciata a titolo non oneroso ai sensi dell'art.57 comma 8 della L.120/2020.

Per quanto riguarda il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda allo specifico "Regolamento per la disciplina del Canno patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale" Approvato con delibera di CC n. 20 del 25/02/2021, modificato con delibera di CC n. 19 del 31/05/2022 e delibera di CC n.9 del 21/03/2023.

5. Costi di installazione, manutenzione e tariffe

I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico del concessionario, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.

Il Comune potrà richiedere al concessionario di intervenire per mantenere/ripristinare la segnaletica deteriorata; il Comune potrà sostituirsi al concessionario inadempiente rivalendosi dei relativi costi sulla fidejussione.

La determinazione delle tariffe di ricarica, ivi comprese quelle per la sosta prolungata oltre un'ora dal termine della ricarica, è di esclusiva competenza del concessionario.

Le tariffe applicate dovranno essere rese pubbliche sia come open data che sul sito web quando esistente e presso i punti di ricarica; tale prescrizione non si applica alle ZRC e ZC.

6. Avvio delle attività, operatività, cessazione

Il concessionario si impegna ad avviare il servizio entro 120 giorni dal rilascio della concessione; scaduto tale termine, e in assenza di validi e giustificati motivi di forza maggiore, la concessione si intende revocata e verrà incamerato il 20% della fidejussione da parte del Comune.

Il concessionario deve garantire la piena operatività del servizio nel tempo. A tal fine dovrà trasmettere con cadenza trimestrale le statistiche sull'operatività delle singole colonnine e sulle ricariche erogate; da tale prescrizione restano escluse le ZRC e ZC.

Riduzioni significative dell'operatività non concordate con il Comune concedente sono motivo di revoca della concessione¹. Per riduzioni significative si intendono periodi di interruzione pari o superiori al 15% del tempo complessivo del periodo trimestrale.

In caso di malfunzionamenti, previa comunicazione ufficiale da parte del Comune, il concessionario è tenuto a intervenire in tempi rapidi e comunque entro 5 giorni.

Al termine della concessione, ovvero alla sua cessazione anticipata qualunque ne sia il motivo, il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi come erano in origine.

7. La procedura di evidenza pubblica

La procedura di evidenza pubblica per l'installazione delle ZRR consiste in una manifestazione di interesse il cui bando, suddiviso eventualmente in lotti, riporta gli elementi considerati per la formazione di una graduatoria tra le istanze ricevute.

In caso di domande in eccesso rispetto alle localizzazioni gli affidamenti saranno definiti sulla base della graduatoria.

In caso di domande in difetto, saranno riaperti i termini per le manifestazioni di interesse ogni 6 mesi, sino all'esaurimento delle localizzazioni individuate.

Dalla procedura di evidenza pubblica sono escluse le proposte di potenziamento di punti di ricarica esistenti, in coerenza con art. 1 del presente regolamento. La richiesta di potenziamento viene fatta dall'amministrazione all'operatore che gestisce il punto di ricarica esistente.

7.1. Documentazione di progetto

Nella documentazione di progetto dovrà essere riportata su cartografia quotata il tracciato delle connessioni, la localizzazione delle colonnine e degli stalli annessi, la segnaletica verticale e orizzontale da realizzare.

Il progetto potrà proporre modifiche locali nella collocazione e organizzazione degli stalli, ferma restando la localizzazione della zona e il suo dimensionamento.

A seguito del rilascio della concessione, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni colonnina a ricarica veloce e a € 5.000,00 per ogni colonnina a ricarica ultraveloce, a garanzia di eventuali danni e ripristini. Il concessionario dovrà inoltre

¹ È possibile che nei primi anni di attività il numero di colonnine possa risultare sovradimensionato rispetto alla domanda effettiva. Questo può giustificare la richiesta di una parzializzazione della zona di ricarica.

stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a terzi.

Si sottolinea come il rilascio della concessione da parte del Comune sia legato unicamente agli aspetti direttamente normati dal presente provvedimento. La conformità con tutte le altre norme e prescrizioni rilevanti, quali quelle relative alle caratteristiche del servizio (interoperabilità, libero accesso, roaming, pubblicità dei dati³ ecc.), alla sicurezza, agli impianti elettrici o alle interferenze ecc., resta di piena e diretta responsabilità dell'operatore che ne auto dichiarerà la sussistenza.

8. Rinvio

Per quanto non disposto dal presente documento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 14/07/2025.

³ L'operatore deve garantire l'accesso pubblico ai dati relativi al funzionamento di ciascuna colonnina (i.e. localizzazione, caratteristiche, operatività, stato di occupazione)